



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77

DEL 18.07.2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 14367/18 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI MARACALAGONIS/CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE E LOI SALVATORE - CASSAZIONE CON RINVIO- RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 392 C.P.C DELLA CAUSA NATI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - INDIRIZZI

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **17,45** nella apposita sala del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
FADDA MARIO	SINDACO	X	
SERRA GIOVANNA MARIA	VICESINDACO	X	
PINNA SAVERIO	ASSESSORE	X	
GHIRONI SEBASTIANO	ASSESSORE	X	
FARCI BASILIO	ASSESSORE	X	
PERRA MARIANGELA	ASSESSORE		X
Totale		5	1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

☒ Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

☒ Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'amministratore del Condominio Torre delle Stelle, Geom.Diego Arca, a seguito di notifica del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 271/2011/V, prot. n. 426/2011, elevato in data 21/09/2011 dalla Polizia Locale del Comune di Maracalagonis, ha proposto ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, teso ad ottenere l'annullamento del verbale di cui sopra, ritenendo che lo stesso sia stato adottato in violazione della convenzione di lottizzazione Torre delle Stelle stipulata in data 02/03/1970 tra il Comune di Maracalagonis e i privati lottizzanti;
- il Prefetto, con provvedimento n. PR_CAUTG00343992012_06_04 - C.d.S. – Area III/Bis – prot. n. 9244 del 14/06/2012, rigettava il ricorso di cui sopra in quanto: *“le argomentazioni difensive non sono idonee a confutare la validità dell'accertamento e la sussistenza dell'infrazione contestata”*;
- con atto di citazione, notificato all'Ente a mezzo raccomandata in data 31/07/2012, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 11472 in data 01/08/2012, il Condominio Torre delle Stelle, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Arca Diego, e il Sig. Loi Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, hanno convenuto in giudizio, nanti il Giudice di Pace di Sinnai, il Comune di Maracalagonis in persona del Sindaco pro tempore ed il Prefetto di Cagliari al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento sopra richiamato con il quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Maracalagonis nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali allo stesso
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 19/09/2012 ha disposto la costituzione in giudizio in oggetto e demandato al Responsabile del Servizio Giuridico Sociale l'adozione di tutti gli atti gestionali per il conferimento dell'incarico ad un legale di fiducia secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la formazione e la gestione dell'albo comunale degli avvocati di fiducia;
- con determinazione n. 774 del 01/10/2012 è stato conferito mandato difensivo all'avv. Virzì Federica e assunto il relativo impegno di spesa nel competente capitolo del bilancio di previsione;
- il Giudice di Pace di Sinnai, con sentenza n. 18/2013, in accoglimento della tesi difensiva prospettata dal legale difensore dell'Ente, ha rigettato la domanda e condannato gli attori in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Maracalagonis;
- il Condominio Torre delle Stelle e il Signor Loi Salvatore, in data 13/12/2013, hanno notificato, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 18/2013 del Giudice di Pace di Sinnai, atto di appello presso il Tribunale Civile di Cagliari;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino n. 203 del 27/03/2014 veniva conferito l'incarico difensivo all'Avv. Federica Virzì per il giudizio nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari N.R.G. 10442/2013 relativo a Comune di Maracalagonis c/Condominio Torre delle Stelle e +, per l'appello della sentenza n. 18/2013 del Giudice di pace di Sinnai;
- con sentenza n. 3175 del 10 novembre 2014, il Tribunale Civile di Cagliari in accoglimento del presentato appello ha condannando il Comune di Maracalagonis alla rifusione delle spese processuali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2015 è stato disposto di promuovere il ricorso in Cassazione per l'impugnazione della citata sentenza;

RICHIAMATA l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 14367/18 del 5.03.2018, depositata in data 5.06.2018, con la quale in accoglimento del ricorso promosso dall'Ente e riconoscendo l'uso pubblico della strada oggetto della vicenda ha disposto la cassazione della sentenza n.3175/2014 pronunciata dal Giudice dell'Appello e ne ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, il quale dovrà conformarsi al seguente principio di diritto *“ ai fini dell'applicabilità della disciplina del codice della strada non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada”*;

RITENUTO OPPORTUNO seguendo il dettato della Corte di Cassazione, al fine di far valere le ragioni dell'Ente proprietario della strada e, pertanto, la legittimità dei verbali elevati dalla Polizia Municipale nei confronti delle controparti, come già chiarito nella sentenza di primo grado del Giudice di Pace, oltre che il pagamento delle spese sostenute nei tre gradi di giudizio, alla riassunzione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., del

processo nanti il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice di Appello e in diversa composizione rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza n. 3175/2014

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 24.02.2017 è stata approvata la nuova riorganizzazione dell'Ente e la competenza in merito agli affari legali è stata attribuita al Servizio Giuridico;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2018, è stato approvato il PEG e nel quale si legge, per quanto qui di interesse, la competenza in merito agli affari legali è stata attribuita al Servizio Giuridico;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di autorizzazione alle liti e di indirizzi per il conferimento di incarichi di assistenza legale in virtù della disposizioni statutarie;

RITENUTO opportuno, al fine di procedere alla riassunzione del processo ai sensi dell'art. 392 c.p.c., procedere al conferimento di un incarico legale per la presentazione della citazione in riassunzione seguito della cassazione della sentenza n. 3175/2014 del Tribunale di Cagliari;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018 esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2019/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018 esecutiva ai termini di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 ed il piano degli obiettivi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI FORMULARE, per le ragioni di cui alla premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il seguente indirizzo al Responsabile del Servizio Giuridico affinché, nel rispetto delle disposizioni per il conferimento degli incarichi legali, provveda ad incaricare un legale per la riassunzione del processo, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., così come previsto nell'Ordinanza n. 14367/18 del 5.03.2018, depositata in data 5.06.2018, pronunciata dalla Corte di Cassazione, la quale in accoglimento del ricorso promosso dall'Ente e riconoscendo l'uso pubblico della strada oggetto della vicenda ha disposto la cassazione della sentenza n.3175/2014 pronunciata dal Giudice dell'Appello e ne ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, il quale dovrà conformarsi al seguente principio di diritto “ *ai fini dell'applicabilità della disciplina del codice della strada non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada*”;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to rag. Mario Fadda

Il Vicesegretario Comunale

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 18/07/2018 Il Responsabile del Servizio Giuridico F.to Giampaolo Floris
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 18/07/2018 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 18/07/2018

IL VICESEGRETARIO

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 24/07/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.067 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 9926 del 24/07/2018);

Maracalagonis, li 24/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da **18/07/2018**

- ☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- ☒ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, li 24/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Maracalagonis, li 24/07/2018

ESENZE



14367-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sp. Mt. Ann. v. v.

IVA
IMPORTAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

STEFANO PETITTI

- Presidente -

UBALDO BELLINI

- Consigliere -

GUIDO FEDERICO

- Rel. Consigliere -

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

LUCA VARRONE

- Consigliere -

R.G.N. 13066/2015

Cron. 14367

Rep. Et

Ud. 05/03/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

COMUNE DI MARACALAGONIS - PROV. CA	
UFFICIO	PROTEZIONE
05/06/2018	4360
CAT.....CL.....	FASC.....

sul ricorso 13066-2015 proposto da:

COMUNE MARACALAGONIS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE ROMBI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI TORRE DELLE STELLE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RISTORI 9, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GIARDINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PUBUSA;

- controricorrente -

nonchè contro

ord

2018

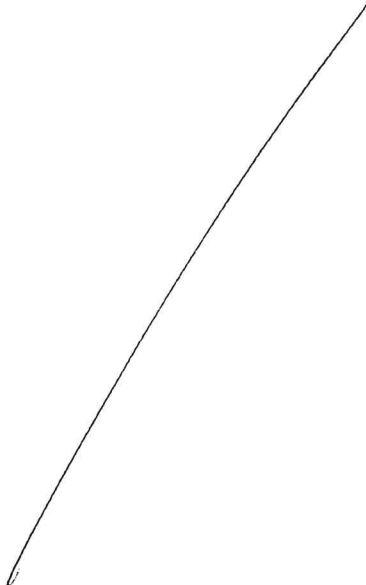
928

LOI SALVATORE, PREFETTO CAGLIARI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3175/2014 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO.



Fatto

Il Comune di Maracalagonis propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Condominio "Torre delle Stelle" e di Salvatore Loi, nonché del Prefetto di Cagliari, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'ordinanza ingiunzione, irrogata ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 4 Cds per aver eseguito, senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada(Comune di Maracalagonis), opere sulla pubblica via, poichè la proprietà della strada era rimasta del Condominio.

Il Condominio Torre delle Stelle ed il Lo Voi hanno resistito con controricorso, illustrato da memorie, mentre il Prefetto di Cagliari non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Considerato in diritto

Il *primo motivo di ricorso* denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 cpc in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cpc, per avere il Tribunale omissso di esaminare un fatto documentale decisivo per il giudizio, vale a dire il contratto aggiuntivo del 10 gennaio 1977 e la catellonistica stradale comunale apposta sulla via.

Il *secondo motivo* denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 , 1372 , 2643 c.c., in relazione all'art 360 nn.3) e 5) cpc, per avere il Tribunale ritenuto provata la domanda dei resistenti, in ordine alla proprietà della strada.

Il *terzo motivo* denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.lgs, 285/1992, per aver ritenuto che, ai fini dell'applicazione del codice della strada, rilevi la proprietà e non anche la destinazione ad uso pubblico della stessa.

Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo, che è fondato e va accolto.

Il giudice di appello ha infatti annullato l'ordinanza-ingiunzione, sul rilievo che la strada su cui erano state eseguite le opere prive di autorizzazione non risultava di proprietà Comunale.

Il giudice di appello, riformando la statuizione del primo giudice, il quale nel respingere il ricorso aveva fatto riferimento all'uso pubblico della strada, affermava che non risultava, fosse intervenuto un provvedimento di acquisizione o una convenzione idonea a far acquisire al Comune la proprietà della strada.

Il tribunale ha dunque ritenuto irrilevante l'uso pubblico della strada, che era stato valorizzato dal primo giudice, affermando che dovesse disapplicarsi la delibera del Comune di Maracalagonis con cui era stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio Comunale della rete stradale (comprensiva della strada in oggetto) e di tutti gli accessori e pertinenze, ai sensi dell'art. 70 della Convenzione e del successivo atto aggiuntivo.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini della definizione di "strada", ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, è la destinazione di una determinata superficie ad *uso pubblico*, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.

È pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.

Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade <<vicinali>> sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass., 17350/2008).

L'accoglimento del terzo motivo assorbe i primi due motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, che si conformerà al seguente principio di diritto :

“ai fini dell'applicabilità della disciplina del codice della strada non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.”

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso.

Assorbiti il primo ed il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2018

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 05 GIU. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/06/2018 alle ore 18:29:09 (+0200) il messaggio "comune loi condominio" è stato inviato da "cesare.rombi@legalmail.it" indirizzato a:
serviziogiuridico@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B76826.023A6947.D0C7DDD3.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/06/2018 at 18:29:09 (+0200) the message "comune loi condominio" was sent by "cesare.rombi@legalmail.it" and addressed to:
serviziogiuridico@pec.comune.maracalagonis.ca.it
The original message is attached.

Message ID: 78B76826.023A6947.D0C7DDD3.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <postacert tipo="posta-certificata" errore="nessuno">
- <intestazione>
  <mittente>cesare.rombi@legalmail.it</mittente>
  <destinatari
    tipo="certificato">serviziogiuridico@pec.comune.maracalagonis.ca.it</destinatari>
  <risposte>cesare.rombi@legalmail.it</risposte>
  <oggetto>comune loi condominio</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
- <data zona="+0200">
  <giorno>05/06/2018</giorno>
  <ora>18:29:09</ora>
</data>
  <identificativo>78B76826.023A6947.D0C7DDD3.0F429696.posta-
    certificata@legalmail.it</identificativo>
  <msgid>&lt;b42d7927-1ee4-3acc-2e0d-1aa53781b4b3@legalmail.it&gt;</msgid>
  <ricevuta tipo="completa" />
</dati>
</postacert>

```